

I COMUNI DI STIPULANO E CONVENGONO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti Locali costituiti nel presente atto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari citate in premessa, determinano di gestire in forma associata e coordinata la funzione di Polizia Locale ai sensi dell'art 30 del D.Lgs.267/2000.
2. Il Corpo assume la denominazione ufficiale di "Corpo di Polizia Locale Associato della Grande Mantova".

ART. 2 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in modo coordinato i servizi di Polizia Locale e le politiche per la sicurezza dei cittadini, ottimizzando le risorse umane e tecnico/informatiche a disposizione, stante anche la contiguità territoriale delle sedi degli Enti convenzionati.
2. A tal fine gli Enti convenzionati concordano sulla necessità di perseguire gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza anche attraverso la valorizzazione ed incentivazione della professionalità degli operatori di vigilanza, delle strumentazioni tecniche, della migliore distribuzione dei servizi sul territorio.

ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE DELLA CONVENZIONE

1. L'ambito territoriale per la gestione del Corpo di Polizia Locale Associato è individuato nel territorio dei Comuni di Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Virgilio. La sede del Corpo è stabilita nel Comune di Mantova al quale è conferito il ruolo di Comune capofila.
2. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale Associato, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L.65/1986, sono autorizzati a portare senza licenza le armi in dotazione, purché nell'ambito territoriale di cui al precedente comma 1.

ART. 4 – FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI

1. Il Corpo di Polizia Locale Associato svolge tutte le funzioni attinenti alle attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata da leggi o regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.
2. Il Corpo di Polizia Locale Associato, nei limiti delle proprie attribuzioni e ferme restando le generali competenze di cui al precedente comma, provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, la polizia ambientale, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi,
 - b) svolgere i servizi di polizia stradale;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 - d) collaborare con gli organi di polizia dello Stato e della Protezione civile, previa disposizione del Sindaco capofila, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
 - e) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali dei Comuni;
 - f) contribuire a migliorare la sicurezza urbana anche attraverso presidi ed opportune attività di prevenzione ed informazione in particolare in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza;
 - g) emettere i provvedimenti di competenza.

3. I servizi sono svolti transitoriamente mantenendo i simboli sulla divisa e sui mezzi operativi relativi all'Ente di appartenenza, la modulistica e gli atti adottati dovranno adeguarsi all'ambito operativo di riferimento.
4. La sede operativa centrale del Corpo di Polizia Locale Associato è ubicata presso il Comando di Mantova

ART. 5 – FUNZIONI D'INDIRIZZO

1. Quale organismo d'indirizzo del Corpo di Polizia Locale Associato è individuato il "Comitato dei Sindaci". Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Associato partecipa al Comitato, se richiesto, con funzioni consultive.
2. Spetterà, in particolare al suddetto organismo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4:
 - a) stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Corpo di Polizia Locale nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante del Corpo;
 - b) verificare congiuntamente al Comandante e, di norma, almeno due volte l'anno, l'andamento del servizio associato, anche sulla base di apposite relazioni dello stesso Comandante sull'attività svolta;
 - c) approvare gli acquisti di beni mobili di valore superiore a € 10.000,00 e di beni immobili con vincolo di destinazione all'attività associata;

ART. 6 – ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Gli Enti aderenti si impegnano, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di organizzazione al fine di armonizzarli alla gestione associata e ad adottare il Regolamento del Corpo di Polizia Locale Associato.

Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E STRUTTURA DIREZIONALE

1. L'assegnazione del personale all'associazione non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro che rimane in capo all'Ente di appartenenza.
2. L'organico del Corpo di Polizia Locale Associato è determinato dagli addetti alla Polizia Locale di ogni Ente associato.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Associato è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Mantova e gli compete la direzione e l'organizzazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Associato e la direzione degli uffici ed il personale assegnato.
4. Il Comandante si avvale, nella programmazione e gestione del servizio, dei Responsabili dei Corpi o Servizi degli Enti aderenti la convenzione;
5. Il Corpo di Polizia Locale Associato svolge i servizi di competenza su più turni, al fine di coprire il più ampio arco temporale possibile. L'orario di servizio, previo esame con le OO.SS., è stabilito dal Comandante. Viene inoltre previsto un servizio di pronta reperibilità che garantisce interventi in caso d'emergenza in particolare nelle ore non coperte dalla turnazione.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Le spese che non siano a diretto carico dei singoli Enti, sono ripartite fra gli Enti aderenti in ragione di specifiche percentuali da individuarsi in sede di Comitato dei Sindaci. In via ordinaria, sarà il Comune capofila a procedere agli acquisti necessari per il funzionamento della gestione associata di polizia locale.
2. Sono a diretto carico dell'Ente di appartenenza, per ciascuna sede e per gli strumenti e le dotazioni già in possesso di ciascun Corpo di Polizia Locale, fermo restando la verifica e la ricerca di soluzioni di ottimizzazione ed economia di scala:
 - le spese ordinarie del personale dipendente,
 - spese generali per la gestione delle sedi;

- spese per carburanti;
- spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli;
- abbonamenti telefonici fissi e mobili;

Sono ripartite tra gli Enti:

- le spese per acquisto di beni;
 - le spese per acquisto di vestiario;
 - le spese per acquisto volumi ed abbonamento proutari CDS P.L.;
 - le spese per acquisto stampati e cancelleria P.L.;
 - le spese di notifica CDS Poste;
 - le spese per prestazioni di servizi;
 - le spese di abbonamento e visure Motorizzazione Civile;
 - le spese di formazione ed aggiornamento personale;
 - le spese del servizio vigilanza effettuato con personale esterno;
 - le spese di maggiorazione indennità di posizione e di risultato del Comandante;
 - le spese generali della sede centrale;
 - le spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e dispositivi in idonea quota parte stabilita in Sede di Comitato di cui all'articolo 5;
 - le spese per il personale relative agli istituti della turnazione e della reperibilità, del monte ore straordinari, delle indennità di posizione e di risultato del Comandante (Artt. 10, 13 del CCNLL 2002-2005) e delle eventuali indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art. 36 del CCNLL 2002-2005 sono ripartite tra gli Enti secondo un'analisi condotta in sede di Comitato dei Sindaci.
3. Il Comitato dei Sindaci stabilirà entro il 31 ottobre di ciascun anno, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati, nel rispetto di quanto previsto al commi 1 e 2. Nello stesso modo il Comitato stabilirà, nel rispetto del CCNL, il budget annuale di straordinari il cui onere sarà ripartito fra gli Enti associati.
4. Eventuali contributi o finanziamenti statali e/o regionali, anche per particolari progetti legati all'estensione del nastro orario, saranno richiesti e gestiti in idonea quota parte nell'ambito della gestione associata.

ART. 9 – MEZZI E ATTREZZATURE

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Enti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati al Corpo di Polizia Locale per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza. Rimangono di competenza degli Enti acquirenti anche le spese di gestione e manutenzione.
2. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della convenzione o di recesso di uno degli Enti aderenti, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.
3. L'acquisto di nuovi beni per il Corpo di Polizia Locale Associato sarà deciso dalla Comitato e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Corpo di Polizia Locale Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
4. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi ed il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dal Comitato sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso.

ART. 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le somme riscosse per sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle infrazioni al Codice della Strada, saranno suddivise secondo la competenza territoriale. Gli Enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale almeno pari al 30% dei proventi

delle sanzioni del Codice della Strada al finanziamento del servizio associato nel rispetto dell'articolo 208 del Codice della Strada. Sono fatte salve tutte le disposizioni legislative che specificamente dispongono in materia di sanzioni amministrative.

ART. 11 – DECORRENZA, DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione avrà decorrenza a far data dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La presente convenzione avrà durata triennale e potrà essere prorogata previa deliberazione delle rispettive Giunte ove non intervengano modificazioni della stessa.
3. Ciascun Ente aderente, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, entro il 30 settembre di ogni anno, previa deliberazione del proprio Consiglio. L'Ente che recede deve darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC agli altri Enti, accompagnando la comunicazione con la copia della deliberazione consiliare. Il recesso avrà comunque effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione da parte di tutti gli altri Enti aderenti. L'Ente che recede ha l'obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a suo carico in relazione alle spese della convenzione.

ART. 12 – RELAZIONI SINDACALI

1. Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente, ma i contratti decentrati dovranno contenere una sezione specifica, omogenea per tutti gli Enti, che abbia riguardo alla specificità del Servizio Associato di Polizia Locale; la sezione specifica potrà consistere anche nel recepimento di accordo stralcio separatamente concluso fra le parti riguardante il solo Corpo di Polizia Locale Associato. A tal fine, la delegazione trattante di parte pubblica di ogni Ente aderente, dovrà essere integrata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Associato.
2. Per quanto concerne gli Istituti contrattuali della concertazione, consultazione e informazione che siano di specifica spettanza del Corpo di Polizia Locale Associato, gli stessi saranno curati direttamente, nel rispetto delle procedure di cui ai CC.NN.LL. e decentrati, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Associato.

ART. 13 – NORMA FINALE

1. Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti si richiamano alle norme di legge e di regolamento in materia, nonché ai CC.NN.LL.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 Tab. "B" allegata al D.P.R.642/1972 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.131/1986.

PER IL COMUNE DI CURTATONE IL SINDACO PRO-TEMPORE
PER IL COMUNE DI MANTOVA IL SINDACO PRO-TEMPORE
PER IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO IL SINDACO PRO-TEMPORE
PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IL SINDACO PRO-TEMPORE
PER IL COMUNE DI VIRGILIO IL SINDACO PRO-TEMPORE

Mantova,